Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno LXVI — **Roma — Giovedì, 26 novembre 1925** — **Numero 275**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Focola* — Aquila: *F. Agnelli.* Arezzo: *A. Pellegrini.* Ascoli Piceno: *Ugo Censori* — Avellino: *C. Leprini* — Bari: *Fratelli Favia* — Belluno: *S. Benetta* — Benevento: *E. Tomaselli* — Bergamo: *Anonima libraria italiana.* Bologna: *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini* — Brescia: *E. Castoldi* — Cagliari: *R. Carta Raspi* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* Campobasso: (*). — Carrara: *Libreria Bajni* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio* — Catania: *G. Giannotta.* — Catanzaro: *V. Scaglione* Chieti: *F. Piccirilli* Como: *Nani e C.* — Cosenza: *R. Riccio* — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini* — Firenze: *A. Rossini* — Fiume: *Libreria Dante Alighieri.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana* — Girgenti: *L. Bianchetta* — Grosseto: *F. Signorelli* — Imperia: *S. Benedusi.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *R. Franceschetti* Mantova: *Arturo Mondovì* — Massa: *E. Medici.* — Messina: *G. Principato* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote* — Napoli: *Anonima Libraria italiana* — Novara: *R. Guaglio.* Padova: *A. Draghi* — Palermo: *O. Fiorenza* — Parma: *D. Vannini.* Pavia: *Succ. Bruni Marelli* Perugia: *Simonelli* — Pesaro: *O. Semprucci* — Piacenza: *V. Porta* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite* — Pola: *E. Schmidt* — Potenza: (*). — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini* — Roma: *Anonima libraria italiana. Stamperia Reale, Maglione e Strini* Rovigo: *G. Marin* Salerno: *P. Schiavone* — Sassari: *G. Ledda* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti* — Taranto: *Fratelli Filippi* Teramo: *L. d'Ignazio* — Torino: *F. Casanova e C.* — Trapani: *G. Banci* — Trento: *M. Disertori* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli* Friuli: *Libreria Carducci* — Venezia: *L. Cappellin.* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Zara: *E. de Schönfeld* — Tripoli: *Libreria Fichera* Per la Francia: Parigi: *Libreria italiana, Rue du 4 Septembre.* — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

ERRATA-CORRIGE

Nel R. decreto-legge n. 1973 riguardante l'aumento delle tariffe postali per l'estero, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 24 corrente, per inesattezza della copia trasmessa, nel primo rigo dell'art. 1, là dove dice: «importo», deve leggersi: «un porto», come risulta dal testo originale e come qui si rettifica.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2271.

REGIO DECRETO 15 ottobre 1925, n. 1983.

Estensione ai territori delle nuove Provincie della legislazione nazionale sul credito fondiario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 26 settembre 1920, n. 1322, che approva il Trattato di pace concluso fra l'Italia e l'Austria a San Germano il 10 settembre 1919 e l'annessione al Regno dei territori attribuiti all'Italia;

Veduta la legge 19 dicembre 1920, n. 1778, che approva il Trattato di Rapallo concluso fra il Regno d'Italia ed il Regno dei Serbo-Croati-Sloveni;

Veduto il R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, che approva l'accordo concluso fra l'Italia ed il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, sottoscritto a Roma il 27 gennaio 1924 col quale si stabilisce che la città di Fiume ed il territorio attribuito all'Italia fanno parte del Regno d'Italia;

Veduto il R. decreto 16 luglio 1905, n. 646, che approva il testo unico delle leggi sul credito fondiario, modificato col decreto Luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1158;

Veduta la legge 22 dicembre 1905, n. 592, portante provvedimenti per agevolare i mutui fondiari, modificata con la legge 22 dicembre 1907, n. 794, e con i Regi decreti-legge 4 gennaio 1920, n. 35; 4 maggio 1920, n. 631; 16 ottobre 1921, n. 1521, e 27 settembre 1923, n. 2153;

Veduta la legge 15 luglio 1906, n. 441, che autorizza gli istituti esercenti il credito fondiario ad acquistare per via di cessione le rendite, le prestazioni e tutti gli oneri, anche commutati, gravanti su beni immobili, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 8 dicembre 1907, n. 852;

Veduto il R. decreto 5 maggio 1910, n. 472, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge (testo unico) 16 luglio 1905, n. 646, sul credito fondiario, e delle leggi 22 dicembre 1905, n. 592, e 22 dicembre 1907, n. 794;

Veduto il decreto-legge Luogotenenziale 22 giugno 1919, n. 1242, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, che autorizza gli istituti di credito fondiario ad accordare nelle Regioni danneggiate dalla guerra, mutui ipotecari per ricostruire o riparare fondi urbani e per mettere in istato di coltivazione quelli rustici;

Veduto il R. decreto-legge 22 aprile 1920, n. 516, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, recante provvedimenti per il credito fondiario ed agrario a favore di associazioni di lavoratori della terra;

Veduto il R. decreto-legge 3 giugno 1920, n. 861, contenente provvedimenti per il credito fondiario nelle Venezie, connesso ai risarcimenti per danni di guerra;

Veduto il R. decreto 6 settembre 1921, n. 1414, che autorizza gli istituti di credito fondiario del Regno ad esercitare le loro funzioni nei territori annessi con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778;

Veduto il R. decreto-legge 3 dicembre 1922, n. 1702, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, che autorizza gli istituti esercenti il credito fondiario nel Regno a compiere operazioni anche in paesi esteri;

Veduto il R. decreto-legge 21 dicembre 1922, n. 1834, che reca disposizioni per agevolazioni dei mutui fondiari per la ricostruzione degli immobili danneggiati dalla guerra;

Veduti i Regi decreti-legge 17 ottobre 1922, n. 1353, e 22 febbraio 1924, n. 213, concernenti la sistemazione politica ed amministrativa delle nuove Provincie;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze e con quello per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai territori annessi al Regno con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322; 19 dicembre 1920, n. 1778, e R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, sono estese, con le modificazioni e le modalità di cui nel presente decreto, ed in quanto non siano ad esse contrarie le disposizioni delle seguenti leggi e decreti:

1° R. decreto 16 luglio 1905, n. 646, che approva il testo unico delle leggi sul credito fondiario, modificato col decreto Luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1158;

2° legge 22 dicembre 1905, n. 592, portante provvedimenti per agevolare i mutui fondiari, modificata con la legge 22 dicembre 1907, n. 794, e con i Regi decreti-legge 4 gennaio 1920, n. 35; 4 maggio 1920, n. 631; 16 ottobre 1921, n. 1521; 27 settembre 1923, n. 2153;

3° legge 15 luglio 1906, n. 441, che autorizza gli istituti esercenti il credito fondiario ad acquistare per via di cessione le rendite, le prestazioni e tutti gli oneri, anche commutati, gravanti su beni immobili, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 8 dicembre 1907, n. 852;

4° R. decreto 5 maggio 1910, n. 472, che approva il regolamento per la esecuzione della legge (testo unico) 16 luglio 1905, n. 646, sul credito fondiario e delle leggi 22 dicembre 1905, n. 592, e 22 dicembre 1907, n. 794;

5° decreto-legge Luogotenenziale 22 giugno 1919, n. 1242, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, che autorizza gli istituti di credito fondiario ad accordare nelle Regioni danneggiate dalla guerra, mutui ipotecari per ricostruire o riparare fondi urbani e per mettere in istato di coltivazione quelli rustici;

6° R. decreto-legge 22 aprile 1920, n. 516, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, recante provvedimenti per il credito fondiario ed agrario a favore di associazioni di lavoratori della terra;

7° R. decreto-legge 3 giugno 1920, n. 861, contenente provvedimenti per il credito fondiario nelle Venezie connesso ai risarcimenti per danni di guerra;

8° R. decreto-legge 21 dicembre 1922, n. 1834, che reca disposizioni per agevolare i mutui fondiari per la ricostruzione degli immobili danneggiati dalla guerra.

Art. 2.

Qualora nei provvedimenti di cui all'art. 1 del presente decreto sia fatto riferimento in materia civile, commerciale, penale e processuale a disposizioni vigenti nel Regno e non ancora estese ai territori annessi, si intendono richiamate le corrispondenti o analoghe disposizioni del cessato regime che vigono nei territori medesimi.

Art. 3.

Gli istituti di credito fondiario legalmente esistenti nei territori annessi debbono provvedere, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, a modificare i propri statuti e ad ottenere il Regio decreto di autorizzazione, di cui al titolo I del testo unico approvato con R. decreto 16 luglio 1905, n. 646.

Art. 4.

E' data facoltà al Governo del Re di provvedere con decreto Reale, promosso dal Ministro per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per le finanze, alla emanazione di norme interpretative regolamentari o transitorie che possano eventualmente essere necessarie per l'applicazione delle leggi sul credito fondiario nei territori annessi e pel relativo coordinamento delle altre disposizioni vigenti nelle nuove Provincie.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1925.
Atti del Governo, registro 242, foglio 137. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2272.

REGIO DECRETO 29 ottobre 1925, n. 1982.

Dichiarazione di monumento nazionale della casa dove nacque Giuseppe Mazzini, in Genova.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Volendo che la casa esistente in Genova, via Lomellini n. 21, in cui nacque Giuseppe Mazzini il 22 giugno 1805, sia conservata al devoto ossequio degli italiani e tutelata come edificio di importante interesse storico;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La casa in Genova dove nacque Giuseppe Mazzini è dichiarata monumento nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1925.
Atti del Governo, registro 242, foglio 136. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2273.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 ottobre 1925, n. 1991.

Istituzione di una tassa speciale per il recapito a domicilio di pieghi eccedenti il peso di 500 grammi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi postali approvato con Regio decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto l'art. 41 del regolamento generale intorno al servizio postale approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;

Visto il parere del Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I pieghi contenenti stampe o carte manoscritte, ed eccedenti ciascuno il peso di 500 grammi, spediti per mezzo del servizio postale tanto in via ordinaria quanto in raccomandazione, sono recapitati a domicilio, quando ne sia fatta richiesta dai rispettivi mittenti o destinatari e fermo restando il limite massimo di peso stabilito in due chilogrammi verso il pagamento delle seguenti tasse supplementari:

Cent. 50 per ciascun piego di peso non superiore ai 1000 grammi;

L. 1 per ciascun piego di peso superiore ai 1000 grammi.

Art. 2.

I mittenti dei pieghi di cui all'articolo precedente, quando intendono richiederne il recapito a domicilio, sono tenuti al preventivo pagamento integrale di tutte le tasse dovute per la spedizione in via ordinaria o in raccomandazione e delle tasse supplementari di recapito a domicilio.

Il pagamento viene eseguito applicando su ciascun piego francobolli per un valore complessivo corrispondente all'importo totale delle tasse dovute. Su ciascun piego deve essere apposta in modo visibile l'annotazione « Da recapitarsi a domicilio Tassa speciale pagata ».

Quando i mittenti non abbiano pagato integralmente le tasse ai sensi del presente articolo, non si tiene conto della richiesta di recapito a domicilio ed i pieghi sono, a tutti gli effetti, soggetti al trattamento normale.

Art. 3.

I destinatari dei pieghi di cui all'art. 1 possono richiederne il recapito a domicilio rivolgendosi al competente ufficio postale.

La richiesta può riferirsi tanto a pieghi già arrivati quanto a quelli che possono pervenire in qualunque tempo all'indirizzo dei destinatari stessi.

I destinatari debbono assumere l'impegno di pagare le tasse supplementari dovute per il recapito a domicilio e, quando ne sia il caso, anche le altre delle quali eventualmente i pieghi possono essere gravati.

In caso di rifiuto di pagamento la richiesta di recapito a domicilio deve considerarsi come annullata ed i pieghi vengono sottoposti al trattamento normale.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — Per il Ministro delle finanze (R. decreto 10 ottobre 1925, n. 1956) MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 23 novembre 1925.
Atti del Governo, registro 242, foglio 144. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2274.

REGIO DECRETO 5 novembre 1925, n. 1992.
Approvazione di varianti al piano regolatore edilizio e di ampliamento della zona collinare di Torino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 10 marzo 1918, numero 385, col quale venne approvato il piano regolatore edilizio e di ampliamento della zona collinare della città di Torino;

Vista la domanda presentata dal comune di Torino in data 11 luglio 1924 per varianti al piano stesso;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che le pubblicazioni non hanno dato luogo a reclami;

Considerato che si tratta di varianti destinate, senza una maggiore spesa che alteri la portata finanziaria del piano approvato nel 1918, a migliorare le comunicazioni della zona e a dotarla di piazzali e parchi, con vantaggio anche del l'assetto panoramico verso la città;

Visti il citato decreto-legge e la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Uditi il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

1. Sono approvate le indicate varianti al piano regolatore di Torino, quali risultano dall'elenco delle proprietà da espropriare, in data 24 gennaio 1925, e da due planimetrie in iscala 1:5000, in data rispettivamente dell'11 luglio 1924 e del 24 gennaio 1925.

2. Sono estese alle varianti le disposizioni del citato decreto-legge.

3. Resta fermo il termine con lo stesso assegnato al Comune per l'attuazione del piano.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1925.
Atti del Governo, registro 242, foglio 146. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2275.

REGIO DECRETO 4 settembre 1925, n. 1994.
Istituzione di un liceo scientifico in Trento.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, ed il regolamento 6 giugno 1925, n. 1084;

Veduti i voti espressi dall'Amministrazione comunale e provinciale di Trento perchè in detta città sia istituito un Regio liceo scientifico a decorrere dal 1° ottobre 1925;

Riconosciuta la necessità di provvedere tempestivamente a tale istituzione in modo che il nuovo liceo scientifico possa funzionare all'inizio del nuovo anno scolastico 1925-26;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1925 è istituito un liceo scientifico in Trento.

Art. 2.

Entro un mese dalla pubblicazione del presente decreto l'Amministrazione provinciale di Trento farà pervenire al Ministero della pubblica istruzione regolare deliberazione approvata dall'autorità tutoria con la quale si obblighi per il contributo annuo previsto dai Regi decreti 11 marzo 1923, n. 685, e 7 giugno 1923, n. 1408, e per gli oneri accessori posti a carico dell'Amministrazione medesima dagli articoli 97, 100 e 103 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

Art. 3.

Con decreto dei Nostri Ministri proponenti sarà provveduto alle modificazioni delle tabelle organiche delle cattedre dei Regi istituti medi d'istruzione in attuazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 4 settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1925.
Atti del Governo, registro 242, *foglio* 148. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2276.

REGIO DECRETO 8 ottobre 1925, n. 1993.

Programmi ed orari delle scuole complementari con indirizzo artistico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 35 del Nostro decreto 6 maggio 1923, numero 1054, e l'art. 60 del regolamento 30 aprile 1924, numero 965;

Considerata l'opportunità, nell'odierno rifiorire dell'arte decorativa industriale, di indirizzare lo svolgimento degli studi di alcune scuole o sezioni di scuole complementari ai tipi caratteristici che essa presenta in alcuni luoghi;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In alcune scuole o sezioni di scuole complementari le materie d'insegnamento sono le seguenti: lingua italiana, storia e geografia; lingua straniera; matematica, computisteria e scienze naturali; disegno: (in cattedre di ruolo); disegno applicato; calligrafia: (per incarico).

Art. 2.

Nelle scuole o sezioni di scuole complementari di cui al precedente articolo gl'insegnamenti sono impartiti secondo gli orari e i programmi d'esame fissati nell'allegato *A* annesso al presente decreto, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 3.

L'adozione degl'insegnamenti secondo le disposizioni dei precedenti articoli è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, su richiesta delle Amministrazioni comunali, con la decorrenza stabilita dal decreto stesso.

Art. 4.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno emanate le speciali norme per la carriera scolastica degli alunni, in dipendenza del presente decreto, e per quant'altro occorra per l'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1925.
Atti del Governo, registro 242, *foglio* 147. — GRANATA.

ALLEGATO *A*.

ORARIO.

MATERIE D'INSEGNAMENTO	Ore settimanali		
	I	II	III
Lingua italiana	4	4	3
Storia e Geografia	4	3	3
Lingua straniera	4	3	3
Matematica e Computisteria	3	3	3
Scienze naturali	—	3	3
Disegno	4	3	3
Disegno applicato	2	5	6
Calligrafia	2	—	—
	23	24	24

PROGRAMMI PEL L'ESAME DI LICENZA.

LINGUA ITALIANA.

Prova scritta:

Relazione su di un argomento familiare al candidato. Durata della prova: 4 ore.

Secondo i tipi di scuola il tema varierà, essendo in armonia con l'indirizzo peculiare di ciascuno; non dovrà mai essere una esercitazione rettorica su cose che il candidato non conosca o non abbia vissuto. Il candidato potrà anche essere invitato a rispondere ad una lettera che venga dettata, o a stendere una domanda di cui gli sarà indicato il fine.

Prove orali:

1° Il candidato dovrà dimostrare, sia mediante lettura e spiegazione dei passi, sia mediante l'esposizione del contenuto, la conoscenza delle seguenti opere:

Omero: *Odissea* (episodi scelti) traduzione moderna;
Virgilio: *Eneide* (un libro almeno) traduzione moderna;
Dante: *Commedia* (alcune delle figure e degli episodi più famosi);
Manzoni: *I promessi sposi;*

e di almeno due a sua scelta delle seguenti:

Omero: *Iliade* (episodi scelti) traduzione moderna;
Ariosto: *Orlando Furioso* (un episodio);
Sassetti: *Lettere scelte;*
Tasso: *Gerusalemme liberata* (un episodio);
Cellini: *La vita* (episodi scelti);
Novelle italiane scelte dal XIV al XIX secolo;
Baretti: *Lettere;*
Parini: Qualche passo del *Giorno;*
Alfieri: *Saul* o altra tragedia;

Liriche dell'ottocento appropriate al grado della scuola;
D'Azeglio: *I miei ricordi;*
Carducci: *La canzone di Legnano* o qualcuna delle *Rime nuove.*

2° Esposizione di qualche libro confacente al particolare tipo della scuola. Si consigliano i seguenti autori:

Duprè, De Amicis, Nievo, Stoppani, Collodi, Lioy, Abba, Lessona, Fucini, Bonomelli, De Marchi, A. Vecchi, Vamba.

3° Conversazione sugli usi e costumi, i monumenti e le opere d'arte, le industrie, le professioni e i commerci del luogo o sulle tradizioni e leggende, con riguardo all'indirizzo speciale della scuola.

STORIA E GEOGRAFIA.

Conversazione diretta ad accertare la conoscenza dei seguenti argomenti:

1° Lineamenti generali del globo terracqueo;

2° Descrizione del bacino del Mediterraneo, con particolare riguardo all'Italia. Le sue principali civiltà e le lotte di Roma fino alla costituzione dell'Impero Romano;

3° Il Cristianesimo. Sviluppo e disgregazione dell'impero romano. Notizie sulla vita pubblica e privata e sui monumenti dell'epoca romana;

4° I regni barbarici. L'ordinamento della Chiesa cattolica. L'islamismo e la civiltà araba;

5° Lo sviluppo della monarchia franca, con particolare riguardo all'ordinamento dell'impero di Carlo Magno;

6° Il feudalismo. I comuni. I fatti più importanti e le più grandi e le più note figure di legislatori, di governanti e di guerrieri della storia italiana dal secolo XI al XV;

7° Caratteri dell'epoca delle grandi scoperte. Spostamento degli interessi dal Mediterraneo verso gli Oceani;

8° La formazione dei principali Stati europei. Notizie geografiche riferentisi ad essi. Signorie e principati in Italia. I fatti più notevoli e significativi nella storia del predominio straniero in Italia. I principali capolavori dell'arte italiana;

9° La rivoluzione francese. Le colonie europee. Sguardo generale alla geografia dei vari continenti;

10° Moti e martiri del Risorgimento italiano. Lo statuto Albertino. Le guerre dell'indipendenza (1848-1866). Formazione dell'unità italiana. Roma capitale d'Italia.

11° L'Europa, con particolare riguardo all'Italia dal 1870 al 1914;

12° La guerra mondiale (1914-1918). Notizie sulla forma di reggimento, sulla relazione e sulle condizioni economiche dei vari Stati europei considerati sopratutto nei loro rapporti con l'Italia Raffronti statistici. Le principali invenzioni moderne e contemporanee e loro applicazioni;

13° L'Italia. Nozioni generali di geografia fisica, antropica ed economica e notizie particolari sulle varie regioni italiane, con speciale riguardo ai loro prodotti, ai centri più notevoli ed ai principali monumenti. Mezzi principali di comunicazione. Emigrazione, colonie, possedimenti coloniali. Notizie sulle grandi opere pubbliche in Italia dopo l'unificazione. Descrizione particolare del luogo e della Provincia ov'è la scuola;

14° Ordinamento civile, politico ed amministrativo dello Stato italiano;

15° Uso delle carte geografiche e topografiche, degli orari ferroviari e delle guide. Qualche itinerario di viaggio fra i centri italiani più notevoli.

Di ogni fatto storico o geografico che lo comporti in quella prima orientazione sul mondo di cui quest'esame vuol essere prova, il candidato dovrà mostrare di conoscere anche l'aspetto economico: si darà poi particolare rilievo alle condizioni passate e presenti dell'arte applicata.

Naturalmente queste condizioni saranno messe in rapporto con la vita italiana e con le corrispondenti manifestazioni della vita locale.

Almeno uno degli argomenti di conversazione sarà desunto da uno dei nn. 12, 13 e 14.

LINGUA STRANIERA.

Prova scritta:

Traduzione in due ore di una lettera commerciale o familiare dall'italiano nella lingua straniera.

Prove orali:

1° Lettura e spiegazione di un passo di prosa della lingua straniera;

2° Dettato alla lavagna di facili proposizioni;

3° Facile conversazione su argomenti famigliari nella lingua straniera;

4° Descrizione generale del paese o dei paesi in cui la lingua è adoperata.

MATEMATICA E COMPUTISTERIA.

Prova scritta:

La prova, sulla materia stessa degli esami orali, consterà di due quesiti da svolgersi entrambi nello spazio complessivo di cinque ore, uno dei quali conterrà applicazioni di computisteria.

Prova orale:

Interrogazioni sulla seguente materia:

a) Aritmetica e computisteria:

1° Le quattro operazioni fondamentali sui numeri interi.

2° Potenze di numeri interi; calcolo con esse.

3° Nozioni sulla divisibilità dei numeri interi. Numeri primi. Criteri di divisibilità per 2, 5, 3, 9. Prova per 9 delle quattro operazioni sui numeri interi.

4° Massimo comune divisore e minimo comune multiplo di due o più numeri interi

5° Le quattro operazioni fondamentali sui numeri frazionari. Potenze di numeri frazionari.

6° Numeri decimali. Numeri decimali periodici e loro frazioni generatrici.

7° Sistema metrico decimale. Numeri complessi. Operazioni computistiche relative. Misure e monete e riduzioni di misure.

8° Proporzioni numeriche.

9° Proporzionalità diretta ed inversa. Regola del tre e derivazioni. Rendita, interesse, sconto.

10° Regola per la divisione di un numero in parti proporzionali a più altri e applicazioni: regola di società, regola di miscuglio e alligazione.

11° Regola per l'estrazione della radice quadrata con assegnate approssimazioni.

12° Uso di una tavola di cubi per i problemi inversi nelle questioni di volume. Uso di semplici formule letterali per esprimere regole di calcolo o di misura di frequente applicazione. I fondi pubblici.

13° Commercio e commercianti. Compravendita: pesi, tare e prezzi. Compilazioni di fatture. Versamenti di somme e distinte di versamento. Ricevuta. Cambiale. Sconti di cambiali. Distinte di sconto. Nozioni elementarissime e pratiche sui conti correnti.

14° Aziende. Capitale. Praticamente: dell'inventario, delle operazioni commerciali, dei registri prescritti in commercio. Apertura di conti. Registrazione di operazioni in partita semplice e in partita doppia. Chiusura dei conti e rendiconto.

b) Geometria:

1° Rette, semirette, segmenti. Piani, semipiani, angoli.

2° Rette perpendicolari, rette parallele.

3° Poligoni; in particolare: triangoli, trapezi, parallelogrammi, rettangoli, rombi, quadrati. Loro principali proprietà.

4° Circonferenza e cerchio, secanti, tangenti, corde, angoli al centro, angoli alla circonferenza.

5° Uso della riga, della squadra e del compasso. Problemi grafici fondamentali.

6° Parallelogrammi e triangoli equivalenti, teorema di Pitagora.

7° Segmenti proporzionali. Triangoli simili.

8° Misura dei segmenti, degli angoli, degli archi. Uso della riga graduata e del rapportatore.

9° Regole pratiche per la misura della superficie dei poligoni, della lunghezza della circonferenza, della superficie del cerchio.

10° Retta e piano perpendicolari. Piani perpendicolari. Piani e rette parallele.

11° Prisma, parallelepipedo, piramide; aree e volumi che vi si riferiscono.

12° Cilindro, cono e sfera; aree e volumi che vi si riferiscono.

SCIENZE NATURALI.

Prova orale:

L'esame consisterà in una conversazione con esempi tratti dalle cose e dai fenomeni più comuni per assicurarsi che i candidati abbiano nozioni chiare e precise e sappiano rendersi conto del nesso tra le diverse cose imparate. La materia d'esame è la seguente:

1° Caratteri fisici e chimici dei corpi Solidi, liquidi e gas Corpi semplici e composti L'aria, l'acqua. Combustione, soluzione I vari stati dell'acqua La neve, il ghiaccio Evaporazione, ebullizione Il vapore acqueo atmosferico e la circolazione dell'acqua sulla nostra terra. Il calore, la temperatura, il termometro Pressione del vapore, macchine a vapore Il peso dei corpi; la pressione dell'aria, il barometro Suoni e rumori, gl'istrumenti musicali La luce, lo spettro solare, i colori Specchi e lenti L'elettricità; la corrente elettrica, la luce elettrica, i motori elettrici.

2° Gli esseri viventi, come si distinguono dai corpi bruti. Organi e funzioni. Le principali funzioni di un essere vivente. Perchè dobbiamo mangiare e che cosa dobbiamo mangiare. Gli alimenti e la nutrizione. Come vivono e come si nutrono le piante verdi. Costruzione delle sostanze organiche dai corpi minerali. Come si nutrono gli animali erbivori, carnivori e parassiti. Principali differenze fra l'apparato digerente di un erbivoro e quello di un carnivoro; la dentatura, la lingua, le ghiandole salivari, lo stomaco, l'intestino, gli escrementi. Confronto, p. es., fra il bue e il cane.

3° La respirazione, gli organi respiratori. Respirazione acquatica, aerea; come respiriamo, come respirano i pesci, come gli insetti. Come si dimostra che senza l'ossigeno la vita non può continuare. Confronto fra la respirazione e una fiamma che brucia. La respirazione intima dei tessuti, i processi di ossidazione; come essi siano fonte del calore animale e della energia meccanica. La circolazione del sangue; sua funzione nutritiva e respiratoria. Il sangue, il cuore, i vasi sanguiferi.

4° Come ci moviamo: lo scheletro, i muscoli e il sistema nervoso. Movimenti volontari e involontari. Funzione del cervello, del midollo spinale.

5° I nostri organi di senso: a che servono. Il naso, l'occhio, l'orecchio, la lingua.

6° Il tatto e gli altri sensi cutanei. Come ci reggiamo in piedi e come regoliamo i nostri movimenti.

7° I principali tipi di animali e i loro caratteri.

8° Come è fatta una pianta. Fusto, radici, foglie, fiori, rami e frutti. Prodotti ricavati dalle varie parti delle piante più utili alle arti e alle industrie artistiche.

9° Piante con fiori e piante senza fiori. Piante verdi e piante senza clorofilla. Piante utili (con particolare riguardo a quelle comuni nella regione dove sorge la scuola) per i loro prodotti alimentari e medicinali e principalmente per il materiale che forniscono alle arti e alle industrie artistiche. Piante venefiche. Piante ornamentali.

10° Relazioni fra le piante e gli animali e fra i vari esseri viventi in generale.

11° Cenni sul sistema solare. Movimenti della terra e loro conseguenze.

12° I minerali. Caratteri fisici e chimici. Stato cristallino. I materiali più comuni e più usati nelle arti e nelle industrie artistiche. Metalli e leghe metalliche, rocce e pietre naturali e artificiali più importanti per le arti e le industrie artistiche.

13° Composizioni chimiche e principali proprietà delle materie prime più comunemente adoperate nelle arti e nelle industrie artistiche. Colori, vernici, smalti.

DISEGNO.

L'esame consterà di due prove:

1ª prova; durata: tre ore.

Copia dal vero di elementi naturali: disegno a solo contorno, o a chiaroscuro, o a colori a volontà del candidato.

2ª prova; durata: quattro ore.

Copia dal vero: oggetto artistico o di uso comune, frammento architettonico o decorativo, piccolo mobile o arnese da lavoro, strumento musicale o elemento di macchina, ecc.

La copia sarà completata con rapidi schizzi quotati per il rilievo geometrico, e con le necessarie indicazioni di nomi e di numeri, in modo che i caratteri, lungi dall'essere una esercitazione più o meno calligrafica, contribuiscano alla composizione armoniosa ed estetica del saggio che si presenta.

I candidati dovranno essere riuniti a piccoli gruppi avanti ad uno stesso oggetto, e i modelli potranno essere diversi di forma e di dimensioni, ma simili per il grado di difficoltà che possono presentare.

DISEGNO APPLICATO.

L'esame consterà di due prove:

1ª prova; durata: quattro ore.

Composizione decorativa applicata alle forme d'arte industriale appropriate al carattere della scuola e alle esercitazioni di laboratorio che siano state svolte durante il corso.

L'esecuzione sarà fatta con qualunque tecnica e mezzo, a volontà del candidato.

2ª prova; durata: tre ore.

Riproduzione in argilla o plastilina di un oggetto o di un ornamento semplice.

CALLIGRAFIA.

L'esame consisterà in un saggio di corsivo, con intestazioni in inglese.

Durata della prova: due ore.

AVVERTENZE.

Alle avvertenze generali date per la Scuola complementare si aggiungono le seguenti, valevoli più specialmente per questo tipo di scuola.

Allo svolgimento della civiltà nella quale il candidato dovrà vivere le arti maggiori e minori apportarono un contributo di ornamento e di spirituale elevazione di cui egli dovrà mostrarsi consapevole: e come potrà designare qualche pubblicazione anche monografica d'arte come libro da servire di materia all'esposizione di cui al n. 2 del programma d'italiano, così nei cenni storici sulle principali civiltà fiorite nel bacino del Mediterraneo, sul medioevo e sul rinascimento italiano, nei cenni geografici sulle regioni della patria dovrà mostrare che conosce almeno topograficamente i più insigni monumenti delle arti figurative nel nostro paese. Inoltre lo studio del disegno, pur senza un commentario di stilistica o di storia d'arte o di critica estetica — cose tutte inopportune in questo grado di scuola — deve avergli fornite, intorno ai caratteri particolari dei modelli e degli oggetti scelti per la copia o comunque adoperati per lo studio e per la consultazione, notizie sommarie ma precise, e una certa familiarità con i più bei saggi delle arti decorative italiane specialmente nei piccoli oggetti della vita comune.

Le interrogazioni di cui al programma di matematica daranno parte notevole alla geometria con riguardo speciale alla geometria solida.

La conversazione di cui al programma d'esame per le Scienze naturali, oltre a mostrare che attraverso questo studio il candidato ha organizzato le sue dirette esperienze sulle cose e sui fenomeni più comuni, deve riguardare obbligatoriamente almeno uno degli argomenti di cui ai nn. 8, 9, 12 e 13 del programma stesso.

I saggi d'esame sul disegno oltre a rivelare nel candidato il senso di equilibrio e di proporzione e il gusto, dovranno mostrare in quale misura egli possegga il disegno come mezzo di espressione, che sarà prezioso qualunque sia il genere di attività professionale e di studio a cui intenda dedicarsi.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione:
FEDELE.

Numero di pubblicazione 2277.

REGIO DECRETO-LEGGE 29 ottobre 1925, n. 2005.

Cessione alla Repubblica Federale Austriaca di sette medaglie provenienti dall'Eredità Medicea in cambio di altrettanti esemplari in oro delle medaglie stesse.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 26 settembre 1920, n. 1322, che approva il Trattato di St.-Germain in Laye;

Vista la convenzione artistica 4 maggio 1920 tra l'Italia e l'Austria;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto col Ministro per gli affari esteri e col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' autorizzata la cessione alla Repubblica Federale Austriaca di sette medaglie, delle quali due di bronzo, quattro di argento e una d'oro sfaldata, provenienti dall'Eredità Medicea e custodite nel Museo nazionale di Firenze, in cambio di altrettanti esemplari in oro delle stesse medaglie, già acquisiti alle collezioni dello Stato, in virtù di speciali accordi tra i due Governi.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — Per il Ministro delle finanze: MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 24 novembre 1925.
Atti del Governo, registro 242, foglio 157. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2278.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1925, n. 2006.

Disposizioni sul matrimonio dei funzionari diplomatici e consolari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri *ad interim* per l'aeronautica, di concerto con i Ministri per l'economia nazionale e per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I funzionari appartenenti alla carriera diplomatico-consolare non possono contrarre matrimonio senza aver prima ottenuto il Regio assentimento.
Il rifiuto del Regio assentimento è insindacabile.

Art. 2.

Per l'applicazione del disposto del precedente articolo, il funzionario diplomatico o consolare deve, prima di contrarre il matrimonio, trasmettere al Ministero degli affari esteri la domanda per ottenere il Regio assentimento.
La domanda deve indicare con precisione il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, nonchè la cittadinanza della futura sposa e di ciascuno dei di lei genitori.
Se al matrimonio si opponessero impedimenti, o per ragioni di età, o per vincoli di parentela, o di affinità, il funzionario deve dichiararlo esplicitamente, indicando pure la data della domanda presentata all'autorità competente per ottenere la dispensa, giusta il R. decreto-legge 28 dicembre 1919, n. 2561, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473.

Art. 3.

Il Ministro per gli affari esteri, raccolte le informazioni, che giudica opportune, promuove il decreto Reale da registrare alla Corte dei conti, per l'assentimento o per il rifiuto di esso.

Art. 4.

Il funzionario diplomatico o consolare che contrae matrimonio senza aver avuto il Regio assentimento, sarà dispensato dal servizio sulla base della dichiarazione della competente autorità che attesti l'avvenuto matrimonio.

Art. 5.

Nel caso d'imminente pericolo di vita, se il funzionario ha prole naturale che intende legittimare, può contrarre matrimonio senza aver ottenuto il Regio assenso, salvo i casi d'impedimento contemplati dal Codice civile.
Se però il coniuge ritenuto *in extremis* sopravvive il funzionario dovrà nel termine di due mesi dalla celebrazione del matrimonio chiedere la regolarizzazione, ai fini del presente decreto, della sua posizione. Qualora tale regolarizzazione non venga chiesta entro il predetto termine, ovvero sia negata la regolarizzazione della posizione del funzionario, questo verrà dispensato dal servizio ai sensi del precedente art. 4.

Art. 6.

Le disposizioni del presente decreto saranno applicate anche ai funzionari del Commissariato generale per l'emigrazione destinabili all'estero, ai commissari consolari, agli interpreti di prima categoria, al personale del ruolo dei cancellieri all'estero, agli addetti commerciali e ai funzionari civili del Ministero dell'aeronautica che rivestono la carica di addetti aeronautici all'estero.

Art. 7.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 24 novembre 1925.
Atti del Governo, registro 242, foglio 158. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2279.

REGIO DECRETO 17 settembre 1925, n. 2007.

Concessione dell'impianto e dell'esercizio di due stazioni radiotelefoniche a onde guidate.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto n. 1067, dell'8 febbraio 1923;
Visto il R. decreto n. 1488, del 14 giugno 1923;
Visto il R. decreto-legge n. 655, del 1° maggio 1924;
Visto il R. decreto n. 1226, del 10 luglio 1924;
Visto il R. decreto-legge n. 520, del 23 aprile 1925;
Vista la domanda con la quale la Società Gaetano Marzotto e Figli di Maglio di Sopra (provincia di Vicenza) chiede la concessione per l'impianto e l'esercizio di due stazioni radiotelefoniche a onde guidate;
Visti l'atto costitutivo e lo statuto della Società suddetta e constatato che la sua costituzione è perfetta, che la sua sede è in Italia, che i suoi amministratori sono almeno per due terzi di nazionalità italiana e che il suo capitale è prevalentemente italiano;

Visto l'atto di sottomissione col quale la Società suddetta accetta le condizioni imposte dal Regio Governo per la concessione da essa richiesta;

Udito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto coi Ministri per la guerra e per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Lo Stato accorda alla Società anonima Filatura di lana a pettine Gaetano Marzotto e Figli, con sede a Maglio di Sopra (provincia di Vicenza), la concessione per l'impianto e l'esercizio di due stazioni radiotelefoniche a onde guidate da installarsi una nella centrale idroelettrica di Lora (comune di Recoaro) e l'altra nello stabilimento di detta Società a Maglio di Sopra (comune di Valdagno).

Art. 2.

La concessione ha la durata di anni dieci a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente decreto, salvo a prorogarla con le eventuali modificazioni che potranno essere suggerite dalla tecnica.

Art. 3.

La concessione è accordata alle condizioni della completa osservanza da parte della Società di tutte le disposizioni legislative, regolamentari di qualsiasi genere esistenti e che potranno essere, in seguito, emanate in merito alla radiotelegrafia e radiotelefonia.

Art. 4.

Le stazioni date in concessione devono essere adibite alla sola corrispondenza di servizio tra la centrale di Lora e lo stabilimento di Maglio di Sopra, restando assolutamente vietata qualsiasi comunicazione per conto di terzi.

Art. 5.

La lunghezza d'onda assegnata a ciascuna stazione è quella di 950 metri. Tale onda dovrà essere variata nel caso arrecasse dei disturbi.

Art. 6.

La potenza dei macchinari di ciascuna stazione dovrà essere quella strettamente necessaria per assicurare buone comunicazioni in condizioni normali, di disturbi atmosferici ed in ogni modo non superiore a 50 watt misurata al generatore.

Art. 7.

Le stazioni dovranno essere dotate dei necessari apparecchi di protezione contro l'alta tensione della linea elettrica e contro le scariche elettriche temporalesche.

Art. 8.

La concessione è esclusivamente accordata alla Società Gaetano Marzotto e Figli, la quale non dovrà affittare o cedere ad altri, parzialmente o totalmente, la concessione stessa, senza espressa autorizzazione del Ministero delle comunicazioni.

Art. 9.

Le stazioni date in concessione sono sottoposte ad un controllo permanente o saltuario da parte del Ministro delle comunicazioni.

Art. 10.

I funzionari e gli agenti del Ministero delle comunicazioni hanno il diritto di accedere in qualsiasi ora nei locali delle stazioni date in concessione per eseguire operazioni di controllo. La Società concessionaria si obbliga di dare tutte le spiegazioni che potranno esserle richieste.

Art. 11.

Le stazioni date in concessione saranno mantenute a cura e spese della Società concessionaria la quale sarà legalmente responsabile del funzionamento degli impianti e delle sue conseguenze, compresi gli eventuali danni ed infortuni al personale dipendente ed a terzi.

Art. 12.

Gl'impianti saranno eseguiti in conformità del progetto tecnico approvato dal Ministero delle comunicazioni. Qualsiasi cambiamento che dovesse eventualmente apportarsi alla ubicazione o all'equipaggiamento delle stazioni sarà preventivamente partecipata dalla Società concessionaria al Ministero delle comunicazioni per la necessaria autorizzazione.

Art. 13.

Il Regio Governo potrà in qualsiasi momento sospendere o revocare la concessione nei casi e con le modalità previste dalle leggi e dal regolamento sulle comunicazioni senza filo, e qualora la Società concessionaria non ottemperi a ciascuna delle condizioni considerate nel presente decreto. Sarà in facoltà degli agenti del Regio Governo di asportare, occorrendo, parti essenziali degli apparecchi impiantati per maggiore garanzia della sospensione del funzionamento delle stazioni.

Art. 14.

La Società concessionaria dovrà provvedere sotto la propria responsabilità a che non siano divulgate o portate a conoscenza di chicchessia le notizie e i messaggi che potranno percepirsi mediante gli apparecchi costituenti l'impianto e che non siano a lei dirette, ed a non farne alcun uso.

Art. 15.

La Società concessionaria sarà in ogni caso responsabile dell'operato suo e dei suoi dipendenti nei rapporti con lo Stato e coi terzi, senza pregiudizio delle sanzioni comminate dalle attuali leggi sulle comunicazioni senza filo e dal Codice penale ai singoli responsabili delle infrazioni di cui all'articolo precedente ed in generale dalla violazione del segreto telegrafico e telefonico.

Art. 16.

Il personale adibito all'esercizio delle stazioni date in concessione dovrà essere munito del brevetto o dei certificati indicati all'art. 15 del regolamento sulle comunicazioni senza filo, approvato con R. decreto n. 1226 del 10 luglio 1924, oppure essere abilitato con certificato rilasciato dal

Ministero delle comunicazioni mediante esame di cui al citato art. 15. Il Ministero delle comunicazioni è in facoltà di imporre il licenziamento del personale di esercizio che per motivi di pubblica sicurezza non ritenga più idoneo a tale impiego, ed altresì di vietarne l'assunzione per le stesse ragioni.

Art. 17.

La Società concessionaria si obbliga a pagare mediante vaglia di servizio intestato al cassiere provinciale delle poste e dei telegrafi di Roma, il canone annuo di L. 210, le quali verranno imputate sul cap. 15 del bilancio di entrata per l'esercizio 1925-26 e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

La decorrenza di detto canone sarà quella della data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

A garanzia del pagamento di detto canone la Società concessionaria unisce la quietanza del deposito cauzionale pari ad un'annata del canone stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 17 settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1925.
Atti del Governo, registro 242, foglio 162. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2280.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 novembre 1925, n. 2011.

Aggregazione alla provincia di Livorno di alcuni Comuni della provincia di Pisa e dell'isola di Capraia, ed alla provincia di Pisa di alcuni Comuni della provincia di Firenze; istituzione del circondario di Piombino, e trasferimento ad Empoli del capoluogo del 3° circondario della provincia di Firenze.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I comuni di Collesalvetti, Rosignano Marittimo, Cecina, Bibbona, Castagneto Carducci, Sassetta, Campiglia Marittima, Suvereto e Piombino sono staccati dalla provincia di Pisa e il comune di Capraia Isola da quella di Genova ed aggregati alla provincia di Livorno.

Art. 2.

I comuni di San Miniato, Montopoli in Val d'Arno, Santa Maria a Monte, Castelfranco di Sotto e Santa Croce sull'Arno sono staccati dalla provincia di Firenze ed aggregati a quella di Pisa, primo circondario.

Art. 3.

E' istituito il terzo circondario della provincia di Livorno con capoluogo Piombino e con i comuni di Cecina, Bibbona, Castagneto Carducci, Sassetta, Campiglia Marittima e Suvereto.

I comuni di Collesalvetti, Rosignano Marittimo e Capraia Isola sono uniti al primo circondario.

Art. 4.

I Comuni, già compresi nella circoscrizione del circondario di San Miniato e rimasti alla provincia di Firenze, costituiranno il circondario di Empoli, comune nel quale avrà sede il capoluogo.

Art. 5.

Con successivi decreti, da promuoversi dai Ministri competenti, verranno approvati i progetti da predisporsi d'accordo fra le rappresentanze delle Provincie interessate, o, in caso di dissenso, d'ufficio, per la separazione del patrimonio e il reparto delle attività e passività, e sarà provveduto a quant'altro occorra per l'esecuzione del presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 26 novembre 1925.
Atti del Governo, registro 242, foglio 174. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2281.

REGIO DECRETO 5 novembre 1925, n. 2008.

Radiazione dal quadro del naviglio da guerra dello Stato della torpediniera « 25 A. S. ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge 21 dicembre 1922, n. 1800;
Udito il parere del Comitato degli ammiragli;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

La Regia torpediniera « 25 A. S. » è radiata dal quadro del naviglio da guerra dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1925.
Atti del Governo, registro 242, foglio 163. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2282.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 novembre 1925, n. 2012.

Concessione in enfiteusi alla Società cooperativa agricola operaia fra coloni ed operai ravennati residenti in Ostia e Fiumicino, dei beni della tenuta demaniale di Ostia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere in enfiteusi a trattativa privata alla « Società cooperativa agricola operaia fra coloni ed operai ravennati residenti in Ostia e Fiumicino » i beni della tenuta demaniale di Ostia per il canone annuo di L. 50,000.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — Per il Ministro delle finanze (R. decreto 10 ottobre 1925, n. 1956) MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 26 novembre 1925.
Atti del Governo, registro 242, *foglio* 177. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2283.

REGIO DECRETO 15 novembre 1925, n. 2013.

Istituzione del circondario di Prato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' istituito il circondario di Prato in provincia di Firenze, comprendente i comuni di Prato, Montemurlo, Calenzano, Carmignano, Cantagallo, Vernio, staccati dal primo circondario, e Tizzana, staccato dal circondario di Pistoia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1925.
Atti del Governo, registro 242, *foglio* 179. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2284.

REGIO DECRETO 23 ottobre 1925, n. 1981.

Erezione in Ente morale del Gabinetto scientifico-letterario G. P. Vieusseux, in Firenze.

N. 1981. R. decreto 23 ottobre 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il Gabinetto scientifico-letterario G. P. Vieusseux, in Firenze, viene eretto in Ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1925.

Numero di pubblicazione 2285.

REGIO DECRETO 23 ottobre 1925, n. 1984.

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dei Tramways vercellesi.

N. 1984. R. decreto 23 ottobre 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato lo statuto della Cassa di soccorso a favore del personale addetto al servizio dei Tramways vercellesi.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1925.

Numero di pubblicazione 2286.

REGIO DECRETO 23 ottobre 1925, n. 1998.

Approvazione di modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Treia.

N. 1998. R. decreto 23 ottobre 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, vengono approvate alcune modificazioni allo statuto organico della Cassa di risparmio di Treia.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1925.

Numero di pubblicazione 2287.

REGIO DECRETO 23 ottobre 1925, n. 1999.

Modificazioni allo statuto della fondazione « Premio Fausto Sestini », presso il Regio istituto superiore agrario di Pisa.

N. 1999. R. decreto 23 ottobre 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene modificato lo statuto organico della fondazione « Premio Fausto Sestini » istituita presso il Regio istituto superiore agrario di Pisa.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1925.

REGIO DECRETO 11 settembre 1925.

Scioglimento del Consiglio provinciale di Aquila.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza dell'11 settembre 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio provinciale di Aquila.

MAESTÀ,

La scarsa omogeneità del Consiglio provinciale di Aquila, quale risultò composto nelle elezioni generali del 1920, ha sempre impedito il costituirsi di una sicura maggioranza, rendendo stentata e difficile l'azione dell'Amministrazione. Con l'andare del tempo tale situazione si è a mano a mano aggravata, per l'accentuarsi dei dissenzi fra i vari gruppi che costituiscono il Consiglio e per il conseguente assenteismo dalle adunanze dei consiglieri.

Importanti problemi, fra cui la sistemazione finanziaria dell'Ente, che — come risulta dal progetto di bilancio pel corrente esercizio, non ancora deliberato dal Consiglio — presenta un rilevantissimo disavanzo, non hanno avuto soluzione alcuna. L'ultima sessione ordinaria del Consiglio stesso è rimasta deserta e poichè, nella prospettata situazione, sarebbe vano fare affidamento su ulteriori utili convocazioni, appare indispensabile lo scioglimento del Consiglio stesso, anche per dare modo al corpo elettorale di designare altri rappresentanti, che ne rispecchino più fedelmente le rinnovate tendenze e le aspirazioni.

A ciò appunto provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio provinciale di Aquila è sciolto.

Art. 2.

A far parte della Commissione straordinaria incaricata della provvisoria amministrazione di detta Provincia, fino all'insediamento del nuovo Consiglio provinciale ai termini di legge, sono chiamati, oltre il Vice Prefetto, presidente, i signori:

1° cav. uff. avv. Ubaldo Bafile;
2° cav. Vincenzo Angelini;
3° avv. Giuseppe Mascetti;
4° cav. Luigi Fedeli.

Art. 3.

Alla suddetta Commissione sono conferiti i poteri del Consiglio provinciale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 11 settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

RELAZIONI e REGI DECRETI:

Scioglimento dei Consigli comunali di Cortina d'Ampezzo (Belluno), di Siniscola (Sassari) e di Barete (Aquila).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 2 novembre 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Cortina d'Ampezzo, in provincia di Belluno.

MAESTÀ,

L'Amministrazione comunale di Cortina d'Ampezzo, ha, con azione deficiente, trascurato i più importanti problemi dell'Ente, fra cui la organizzazione dei servizi secondo le disposizioni della legge comunale e provinciale, da tempo estese alle nuove Provincie, mostrandosi sorda ai richiami e alle diffide dell'autorità tutoria, che ha dovuto spesso provvedere alla spedizione degli affari in ritardo a mezzo di propri Commissari.

Gravi dissensi manifestatisi nella compagine dell'Amministrazione stessa, hanno aggravato tale situazione determinando di recente le dimissioni di undici consiglieri sui venti assegnati al Comune, e accentuando le animosità e i contrasti fra i partiti locali, fino a provocare una pericolosa tensione di animi, in vista della quale, il Prefetto ha dovuto, a tutela della pubblica quiete, sospendere la rappresentanza elettiva e affidare ad un suo Commissario la provvisoria gestione dell'Ente.

Poichè la situazione non consente la reintegrazione in carica degli attuali amministratori, nè la sollecita convocazione dei comizi per far luogo alle elezioni suppletive, ed occorrendo d'altro canto, provvedere, con adeguati mezzi alla riorganizzazione della civica azienda, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Cortina d'Ampezzo, in provincia di Belluno, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Girardi cav. Amedeo è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 2 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 2 novembre 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Siniscola, in provincia di Sassari

MAESTÀ,

L'Amministrazione comunale di Siniscola ridotta per dimissioni determinate da insanabili dissensi, e da altre cause, a dieci consiglieri sui venti assegnati al Comune, ha, con azione deficiente ed irregolare, disorganizzato i servizi pubblici e dissestate le finanze dell'Ente.

Tale stato di cose, e l'atteggiamento fazioso assunto dalla rappresentanza municipale, hanno accentuato le animosità e i contrasti fra i partiti locali, fino a determinare una pericolosa tensione di animi, che desta preoccupazioni per il mantenimento dell'ordine pubblico.

Il Prefetto, ad evitare e prevenire le gravi conseguenze che la situazione minacciava, ha dovuto sospendere l'Amministrazione e affidare ad un suo Commissario la provvisoria gestione del Comune.

Poichè le persistenti anormali condizioni dello spirito pubblico non consentono la reintegrazione in carica degli attuali amministratori, nè la sollecita convocazione dei comizi per far luogo alle elezioni suppletive, mentre, d'altro canto, occorre provvedere, con adeguati mezzi, alla riorganizzazione della civica azienda, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Siniscola, in provincia di Sassari, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Caracciolo dott. Carlo è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 2 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 2 novembre 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Barete, in provincia di Aquila.

MAESTÀ,

L'Amministrazione comunale di Barete, sorta dalle elezioni del luglio 1922, a causa della scarsa omogeneità degli elementi che la costituiscono e dei conseguenti dissidi in essa manifestatisi, ha sempre funzionato in modo stentato ed irregolare. I più importanti problemi del Comune sono stati trascurati, nè il Consiglio ha potuto provvedere alla sostituzione del sindaco dimissionario, essendo andate deserte, per mancanza di numero legale, successive adunanze all'uopo indette.

In tale situazione, che ha determinato le dimissioni di otto consiglieri sui quindici assegnati al Comune ed ha provocato anche un profondo fermento nell'ambiente locale, con pericolo per il mantenimento dell'ordine pubblico, il Prefetto ha dovuto affidare la provvisoria gestione dell'Ente ad un suo Commissario.

Ma poichè non riesce possibile, data la persistente tensione degli animi, far luogo alla sollecita convocazione dei comizi per la integrazione della rappresentanza elettiva, ed occorrendo, d'altro canto, munire l'amministratore straordinario di più ampi poteri che gli consentano di portare a termine la riorganizzazione della civica azienda, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Barete, in provincia di Aquila, è sciolto.

Art. 2.

Il signor rag. Dante Troiani è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 2 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Ordinanza di sanità marittima n. 20 del 1925.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Constatata la comparsa della peste nel porto di Halkis (Eubea) Grecia;

Veduta la Convenzione sanitaria internazionale di Parigi del 17 gennaio 1912;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889;

Decreta:

Le provenienze da Halkis (Grecia) sono sottoposte alle misure profilattiche contro la peste prescritte dalla Ordinanza di sanità marittima n. 10 del 1° settembre 1907, modificata con decreto Ministeriale 30 agosto 1911.

I signori Prefetti delle Provincie marittime sono incaricati della esecuzione.

Roma, addì 18 novembre 1925.

p. *Il Ministro*: A. MESSEA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. — **1ª Pubblicazione** — (Elenco n. 18)

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 % » »	387461 565251 596007	10.50 77 — 49 —	Sottocornola *Carlo* di Giuseppe, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Calco (Como).	Sottocornola *Luigi-Carlo detto Carlo* di Giuseppe, minore, ecc. come contro.
Cons. 5 %	364295	2,000 —	Laudato Pasquale fu *Nicola*, dom. ad Arienzo (Caserta).	Laudato Pasquale fu *Cristofaro*, dom. come contro.
»	256045	100 —	Cornelio Petitti *Carlotta* fu *Agostino*, minore sotto la patria potestà della madre Malvasio *Domenica*, vedova di Cornelio Petitti *Agostino*, dom. in Pavone Canavese (Torino).	Cornelio Petitti *Maria-Carlotta* fu *Giovanni-Antonio-Agostino*, minore sotto la patria potestà della madre Malvasio *Maria-Domenica*, vedova di Cornelio Petitti *Giovanni-Antonio-Agostino*, dom. come contro.
3.50 %	508883	70 —	*Inghingalo Saverio* di Giuseppe, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Barletta (Bari).	*Inchingalo Francesco-Saverio* di Giuseppe, minore, ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 21 novembre 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DELL'INDUSTRIA

Ufficio della proprietà intellettuale

ELENCO n. 9 di privative per modelli e disegni di fabbrica registrate nell'anno 1925.

DATA del deposito	TITOLARI e sua residenza	TITOLO	Numero del registro generale	VOLUME E NUMERO del registro attestati
8 settembre 1925	« Fiat » Società anonima, a Torino.	Modello di fabbrica: Anello di appoggio per mozzo delle ruote posteriori per autoveicoli.	5074	Volume 49 N. 1
8 » »	« Fiat » Società anonima, a Torino.	Modello di fabbrica: Sopporto per comando delle ganasce dei freni posteriori.	5075	» 49 » 2
8 » »	« Fiat » Società anonima, a Torino.	Modello di fabbrica: Manicotto cilindrico per distanziamento dei satelliti del differenziale per autoveicoli.	5076	» 49 » 3
8 » »	« Fiat » Società anonima, a Torino.	Modello di fabbrica: Porta satelliti per differenziale di autoveicoli.	5077	» 49 » 4
8 » »	« Fiat » Società anonima, a Torino.	Modello di fabbrica: Scodellino per molla di tenuta del cuscinetto a sfere dell'albero del differenziale per autoveicoli.	5078	» 49 » 5
8 » »	« Fiat » Società anonima, a Torino.	Modello di fabbrica: Scatola destra porta cuscinetto a sfere del differenziale per autoveicoli.	5079	» 49 » 6
8 » »	« Fiat » Società anonima, a Torino.	Modello di fabbrica: Astuccio di ritegno dell'alberino di comando del tachimetro.	5080	» 49 » 7
9 » »	« Fiat » Società anonima, a Torino.	Modello di fabbrica: Ingranaggi per retromarcia per autoveicoli.	5081	» 49 » 8
9 » »	« Fiat » Società anonima, a Torino.	Modello di fabbrica: Astuccio distanziatore delle ruote della prima e seconda velocità sull'albero secondario per cambio di velocità di autoveicoli.	5082	» 49 » 9
9 » »	« Fiat » Società anonima, a Torino.	Modello di fabbrica: Anello di ritegno del cuscinetto posteriore dell'albero primario per cambio di velocità di autoveicoli.	5083	» 49 » 10
9 » »	« Fiat » Società anonima, a Torino.	Modello di fabbrica: Asta per comando della prima velocità e retromarcia per autoveicoli.	5084	» 49 » 11
9 » »	« Fiat » Società anonima, a Torino.	Modello di fabbrica: Asta per comando della seconda e terza velocità per autoveicoli.	5085	» 49 » 12
9 » »	« Fiat » Società anonima, a Torino.	Modello di fabbrica: Cappello per sopporto posteriore dell'albero di distribuzione per motori di autoveioli.	5086	» 49 » 13
9 » »	« Fiat » Società anonima, a Torino.	Modello di fabbrica: Cuscinetto per biella per motore di autoveicolo.	5087	» 49 » 14
9 » »	« Fiat » Società anonima, a Torino.	Modello di fabbrica: Cappello per sopporto anteriore dell'albero di distribuzione per motori di autoveicoli.	5088	» 49 » 15
9 » »	« Fiat » Società anonima, a Torino.	Modello di fabbrica: Coperchio per comando distribuzione per motori di autoveicoli.	5089	» 49 » 16
20 luglio »	Elders e Fyffes Limited, a Londra.	Modello di fabbrica: Statuetta di reclame di carta-pesta o simile materiale. (Rivendicazione di proprietà del modello inglese numero 713291 che decorre dal 19 maggio 1925).	4934	» 49 » 17
9 settembre »	« Fiat » Società anonima, a Torino.	Modello di fabbrica: Biscottino doppio per molle posteriori di autoveicoli.	5090	» 49 » 18
10 » »	« Fiat » Società anonima, a Torino.	Modello di fabbrica: Tubo per tirante trasversale di comando dello sterzo per autoveicoli.	5091	» 49 » 19

DATA del deposito	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro generale	VOLUME E NUMERO del registro attestati
10 settembre 1925	« Fiat » Società anonima, a Torino.	Tubo per tirante longitudinale di comando dello sterzo per autoveicoli.	5092	Volume 49 N. 20
10 » »	« Fiat » Società anonima, a Torino.	Modello di fabbrica: Leva sulla ruota elicoidale dello sterzo per autoveicoli.	5093	» 49 » 21
10 » »	« Fiat » Società anonima, a Torino.	Modello di fabbrica: Leva sul fuso per tirante longitudinale dello sterzo per autoveicoli.	5094	» 49 » 22
10 » »	« Fiat » Società anonima, a Torino.	Modello di fabbrica: Leva sul fuso per tirante trasversale dello sterzo per autoveicoli.	5095	» 49 » 23
10 » »	« Fiat » Società anonima, a Torino.	Modello di fabbrica: Asse per pedale e leve di comando dei freni per autoveicoli.	5096	» 49 » 24
10 » »	« Fiat » Società anonima, a Torino.	Modello di fabbrica: Albero di comando dei freni anteriori per autoveicoli.	5097	» 49 » 25
10 » »	« Fiat » Società anonima, a Torino.	Modello di fabbrica: Disco parapolvere per freni anteriori per autoveicoli.	5098	» 49 » 26
10 » »	« Fiat » Società anonima, a Torino.	Modello di fabbrica: Ganascia per freni posteriori per autoveicoli.	5099	» 49 » 27
10 » »	« Fiat » Società anonima, a Torino.	Modello di fabbrica: Tamburo per freni per autoveicoli.	5100	» 49 » 28
11 » »	« Fiat » Società anonima, a Torino.	Modello di fabbrica: Pedana destra per cruscotto di autoveicoli.	5101	» 49 » 29
11 » »	« Fiat » Società anonima, a Torino.	Modello di fabbrica: Pedana sinistra per cruscotto di autoveicoli.	5102	» 49 » 30
11 » »	« Fiat » Società anonima, a Torino.	Modello di fabbrica: Lista di guarnizione per pedana del cruscotto per autoveicoli.	5103	» 49 » 31
11 » »	« Fiat » Società anonima, a Torino.	Modello di fabbrica: Cofano per autoveicoli.	5104	» 49 » 32
11 » »	« Fiat » Società anonima, a Torino.	Modello di fabbrica: Cuffia per radiatore di autoveicoli.	5105	» 49 » 33
11 » »	« Fiat » Società anonima, a Torino.	Modello di fabbrica: Portella d'ispezione sulla padana del cruscotto per autoveicoli.	5106	» 49 » 34
11 » »	« Fiat » Società anonima, a Torino.	Modello di fabbrica: Telaio per autoveicoli.	5107	» 49 » 35
11 » »	« Fiat » Società anonima, a Torino.	Modello di fabbrica: Ganascia maschio per freni anteriori di autoveicoli.	5108	» 49 » 36
11 » »	« Fiat » Società anonima, a Torino.	Modello di fabbrica: Ganascia femmina per freni anteriori di autoveicoli.	5109	» 49 » 37
14 febbraio »	Piatti Carlo, a Como.	Disegno di fabbrica: Disegno di fabbrica per scialle di seta ricamato.	4735	» 49 » 38
11 settembre »	« Fiat » Società anonima, a Torino.	Modello di fabbrica: Sopporto di guida per ganasce dei freni per autoveicoli.	5110	» 49 » 39
12 » »	« Fiat » Società anonima, a Torino.	Modello di fabbrica: Ingranaggio di comando del tachimetro per autoveicoli.	5111	» 49 » 40

Roma, 20 ottobre 1925

Il direttore: De Sanctis.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

CASSE DI RISPARMIO POSTALI E BUONI POSTALI FRUTTIFERI

Resoconto sommario *delle operazioni eseguite a tutto il mese di aprile 1925*

OPERAZIONI ORDINARIE.

	Uffici autorizzati	Movimento dei libretti			Quantità delle operazioni	
		Di prima emissione rinnovati o duplicati	Ultimati estinti, smarriti, prescritti o annullati	In corso	Depositi	Rimborsi
Mese di aprile	—	44,575	35,032	9,543	228,115	218,902
Mesi precedenti	—	167,323	84,265	83,058	780,971	620,048
Somme totali dell'anno in corso	—	211,898	119,297	92,601	1,009,086	838,950
Anni 1876-1924	10,875	27,210,451	19,939,082	7,271,369	123,804,621	96,338,638
Somme complessive	10,875	27,422,349	20,058,379	7,363,970	124,813,707	97,177,588

MOVIMENTO DEI FONDI

	Depositi	Interessi capitalizzati	Somme complessive	Rimborsi	Rimanenze
Mese di aprile	288,053,777.27	—	288,053,777.27	265,239,209.54	22,814,567.73
Mesi precedenti	979,896,393.57	—	979,896,393.57	815,211,822.38	164,684,571.19
Somme totali dell'anno in corso	1,267,950,170.84	—	1,267,950,170.84	1,080,451,031.92	187,499,138.92
Anni 1876-1924	37,485,367,147.91	2,164,052,218.57	39,649,419,366.48	29,843,748,216.91	9,805,671,149.57
Somme complessive	38,753,317,318.75	2,164,052,218.57	40,917,369,537.32	30,924,199,248.83	9,993,170,288.49

LIBRETTI AL PORTATORE.

	Uffici autorizzati	Movimento dei libretti			Quantità delle operazioni	
		Di prima emissione rinnovati o duplicati	Ultimati estinti, smarriti, prescritti e annullati	In corso	Depositi	Rimborsi
Mese di aprile	—	637	53	584	2,906	3,596
Mesi precedenti	—	1,968	381	1,587	9,168	7,539
Somme totali dell'anno in corso	—	2,605	434	2,171	12,074	11,135
Anni 1915-1924	402	63,488	25,473	38,015	230,562	208,244
Somme complessive	402	66,093	25,907	40,186	242,636	219,379

MOVIMENTO DEI FONDI

	Depositi	Interessi capitalizzati	Somme complessive	Rimborsi	Rimanenze
Mese di aprile	2,450,852.61	—	2,450,852.61	2,899,915.86	
Mesi precedenti	7,954,078.13	—	7,954,078.13	6,808,278.35	696,736.53
Somme totali dell'anno in corso	10,404,930.74	—	10,404,930.74	9,708,194.21	
Anni 1915-1924	159,485,801.91	3,341,176.69	162,826,978.60	130,390,638.81	32,436,339.79
Somme complessive	169,890,732.65	3,341,176.69	173,231,909.34	140,098,833.02	33,133,076.32

OPERAZIONI INFRUTTIFERE

	Movimento dei libretti			Depositi		Rimborsi		Rimanenze
	Emessi	Ultimati	In corso	Quantità	Importo	Quantità	Importo	
Mese di aprile	1,842	1,312	530	2,550	5,480,225.89	2,940	6,091,224.63	
Mesi precedenti	5,754	4,236	1,518	8,337	17,727,715.35	8,247	14,485,691.11	2,631,025.50
Somme totali dell'anno in corso	7,596	5,548	2,048	10,887	23,207,941.24	11,187	20,576,915.74	
Anni 1883-1924	400,460	264,417	136,043	1,721,153	1,205,202,746.16	2,459,632	1,131,730,636.34	73,472,109.82
Somme complessive .	408,056	269,965	138,091	1,732,040	1,228,410,687.40	2,470,819	1,152,307,552.08	76,103,135.32

ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO (1).

	Movimento dei libretti			Depositi		Rimborsi		Rimanenze
	Emessi	Ultimati	In corso	Quantità	Importo	Quantità	Importo	
Mese di aprile	1,151	2,626	— 1,475	5,211	64,270,471.07	6,826	43,724,424.06	20,546,047.01
Mesi precedenti	13,599	16,164	— 2,565	20,126	214,646,514.22	24,620	164,936,004.69	49,710,509.53
Somme totali dell'anno in corso	14,750	18,790	— 4,040	25,337	278,916,985.29	31,446	208,660,428.75	70,256,556.54
Anni 1890-1924	1,649,361	1,136,018	513,343	2,052,207	5,910,976,032.69	626,004	2,141,223,902.50	3.334,222,658.99
Somme complessive .	1,664,111	1,154,808	509,303	2,077,544	6,189,893,017.98	657,450	2,349,884,331.25	3,404,479,215.53

(1) Le cifre del presente specchietto sono già comprese in quelle delle operazioni ordinarie.

BUONI POSTALI FRUTTIFERI.

	Uffici autorizzati	Movimento dei Buoni			Movimento dei Fondi				
		Emessi	Pagati	In corso	Importo dei buoni emessi	Interessi	Somme complessive	Importo dei buoni pagati	Rimanenze
Mese di aprile	10,475	36,756	385	36,371	25,190,200 —	—	25,190,200 —	241,600	24,948,600 —
Mesi precedenti	400	6,828	1	6,827	4,545.900 —	—	4,545,900 —	100	4,545,800 —
Somme totali dell'anno in corso	10,875	43,584	386	43,198	29,736,100 —	—	29,736,100 —	241,700	29,494,400 —
Anni 1924-1925	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Somme complessive .	10,875	43,584	386	43,198	29,736,100 —	—	29,736,100 —	241,700	29,494,400 —

SOMME
cadute in prescrizione.

	Importo
Mese di aprile	—
Mesi precedenti	—
Somma dell'anno in corso	—
Anni 1905-1924	7,753,668.51
Somma complessiva	7,753,668.51

LIBRETTI DI VECCHIO TIPO
tolti di corso dopo la legge 24 dicembre 1908, n. 719, per la riforma contabile.

	Quantità
Mese di aprile	180
Mesi precedenti	487
Somma dell'anno in corso	667
Anni 1909-1924	4,707,233
Somma complessiva	4,707,900

Rimasti in corso N. 164.553

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso per un posto di segretario capo nel ruolo degli istituti superiori veterinari.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 6 maggio 1925, n. 625, con il quale il Ministero dell'economia nazionale è autorizzato a coprire, mediante pubblici concorsi per titoli e per esami la metà dei posti vacanti nel personale di segreteria dei Regi istituti superiori veterinari;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso, per titoli e per esami, ad un posto di segretario capo nel ruolo dei Regi istituti superiori veterinari (gruppo *A*, grado 9°) con lo stipendio annuo iniziale del grado di L. 11,600, oltre il supplemento di servizio attivo di L. 2800 e l'indennità caro-viveri.

Il vincitore del concorso sarà collocato nel detto grado dopo aver ultimato il periodo di prova ed ottenuto il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, a termini dell'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e potrà ottenere la nomina in ruolo al grado anzidetto, dopo che saranno state attuate le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 843, relative ai passaggi di categoria e alle sistemazioni in ruolo, in conformità di quanto è disposto nel R. decreto-legge 6 maggio 1925, numero 625, di sopra richiamato.

Durante il periodo di prova sarà corrisposto al vincitore del concorso l'assegno mensile lordo di L. 500, oltre l'aumento di cui al R. decreto 31 marzo 1925, n. 363.

Le domande di ammissione al concorso in carta bollata da L. 3, dovranno pervenire al Ministero dell'economia nazionale, Direzione generale dell'agricoltura, non più tardi del 31 gennaio 1926, corredate dai seguenti documenti:

a) atto di nascita, dal quale risulti che il concorrente alla data del presente decreto non abbia oltrepassato il 30° anno di età. I concorrenti ex combattenti possono esservi ammessi fino al 35° anno di età e gli invalidi di guerra fino al 39° compiuto;

b) certificato generale penale;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato di buona condotta;

e) certificato di sana costituzione fisica dal quale risulti l'attitudine fisica del concorrente all'impiego cui aspira. Per gli invalidi di guerra, il certificato medico deve essere rilasciato dalla autorità di cui all'art. 14, n. 3; e nella forma voluta dal successivo art. 15 del regolamento 29 gennaio 1922, n. 92;

f) stato di famiglia;

g) certificato di avere ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento;

h) diploma originale di laurea in giurisprudenza od in scienze economiche e commerciali, o copia di esso rilasciata in forma autentica;

i) certificato, debitamente autenticato, dei punti ottenuti negli esami speciali ed in quelli di laurea;

l) quietanza comprovante il versamento presso un ufficio del registro della tassa di L. 50, ai sensi del R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173;

m) titoli e documenti che il candidato riterrà utile presentare nel proprio interesse, fra essi saranno specialmente tenuti in conto quelli che attestino nel concorrente l'attitudine e la preparazione all'impiego cui aspira.

Non si terrà conto delle domande di quei concorrenti che facessero riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, o che non inviassero con la domanda stessa tutti i documenti richiesti.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che perverranno al Ministero dopo il giorno stabilito, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali.

I documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *f*) e *g*) dovranno essere redatti in carta legale e vidimati, secondo i casi, dalla competente autorità politica o giudiziaria.

Gli aspiranti che provino, mediante certificato rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, di occupare posti di ruolo al servizio dello Stato, saranno dispensati dalla presentazione dei documenti indicati alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), e *g*).

Gli esami avranno luogo in Roma presso il Ministero dell'economia nazionale, Direzione generale dell'agricoltura; del giorno e dell'ora in cui essi avranno inizio sarà dato tempestivo avviso agli interessati.

Detti esami consisteranno in due prove scritte ed una prova orale, come risulta dal programma allegato al presente decreto.

A parità di merito valgono i criteri preferenziali di scelta stabiliti in favore dei candidati ex combattenti dall'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 ottobre 1925.

Il Ministro: BELLUZZO.

Programma per il concorso ad un posto di segretario capo (gruppo A, grado 9°) nel ruolo degli istituti superiori veterinari.

PROVE SCRITTE:

1° Diritto amministrativo;

2° Contabilità generale dello Stato.

PROVA ORALE:

La prova orale verterà sulle materie, di cui ai numeri 1 e 2, e sulle altre, qui appresso indicate:

3° Istituzioni di diritto costituzionale;

4° Istituzioni di diritto civile;

5° Legislazione scolastica del Regno, con speciale riguardo alla parte di essa che concerne l'istruzione superiore agraria di medicina veterinaria.

PROGRAMMI DI ESAMI.

Diritto amministrativo.

Lo Stato e i suoi uffici.

Divisione dei poteri.

Potere legislativo.

Potere esecutivo. Organamento generale del potere esecutivo. Il Re, i Ministri, l'Ordine giudiziario, la forza pubblica, le Amministrazioni governative centrali e provinciali, i corpi elettivi locali.

Governo centrale. Consiglio dei Ministri, Ministeri, loro ordinamento, loro principali attribuzioni. Corte dei conti e suo ufficio costituzionale, amministrativo e contenzioso. Consiglio di Stato e altri corpi consultivi dello Stato.

Contenzioso amministrativo e conflitti d'attribuzione.

Giurisdizioni speciali e giustizia amministrativa.

Diritti, doveri e responsabilità dei pubblici ufficiali.

Decentramento amministrativo.

Azione governativa locale. Prefetture. Intendenze di finanza, altri uffici (giudiziari, militari, amministrativi, tecnici, finanziari, marittimi) che attuano l'opera dello Stato nei vari luoghi.

Provincia e Comune. Costituzione e attribuzione del Consiglio provinciale e comunale, della Deputazione provinciale, del sindaco e della Giunta municipale. Giunta provinciale amministrativa. Ingerenza governativa nella amministrazione dei Comuni e delle Provincie.

Sistema tributario dello Stato e dei corpi locali. Monopoli esercitati dallo Stato. Principali disposizioni del debito pubblico.

Principali disposizioni legislative ed istituti che hanno attinenza con l'agricoltura. Bonificamenti, irrigazioni. Incoraggiamenti che lo Stato dà alla agricoltura. Comizi agrari. Scuole agrarie. Caccia e pesca. Boschi. Miniere.

Espropriazione per causa d'utilità pubblica. Principî fondamentali concernenti le opere pubbliche terrestri e marittime (strade, porti, ecc.), ed in modo particolare la costruzione e l'esercizio delle strade ferrate. Posta e telegrafo.

Principî della legislazione concernente le opere pie e la sanità pubblica.

Contabilità generale dello Stato.

Del patrimonio dello Stato. Dei contratti. Dell'anno finanziario, del bilancio di previsione e del rendiconto generale. Della ragioneria generale dello Stato, della direzione generale del Tesoro e degli uffici che dipendono da esse. Degli agenti dell'Amministrazione che maneggiano valori dello Stato e degli altri pubblici funzionari. Delle entrate dello Stato. Delle spese dello Stato. Dei conti correnti e delle contabilità speciali. Dei depositi. Del rendimento dei conti giudiziali.

Istituzioni di diritto costituzionale.

La nozione dello Stato. Caratteri generali e teorie fondamentali.

Potere legislativo: Organi e funzioni.

Potere esecutivo: Capo dello Stato, successioni al trono. Reggenza. Prerogative generali della Corona. Attribuzioni della Corona.

Il diritto di ordinanza.

Governo di Gabinetto, fondamento giuridico, costituzione ed attribuzioni.

Potere giudiziario, costituzione, autonomia e funzioni.

Attribuzioni del potere giudiziario in rapporto agli atti del potere legislativo ed esecutivo.

Istituzioni di diritto civile.

Rapporto giuridico e instituto giuridico. Gli elementi del rapporto giuridico.

Il soggetto del rapporto giuridico.

Della personalità in genere. Personalità e capacità di agire. Delle personalità fisiche. Della cittadinanza. Delle naturali modificazioni della personalità.

La persona giuridica.

Oggetto del rapporto giuridico.

Distinzioni dei rapporti giuridici.

Distinzioni giuridiche delle cose.

Fatti costitutivi ed estintivi dei rapporti giuridici e fatti giuridici.

Tutela del rapporto giuridico, rapporti giuridici sulle cose. Il diritto di proprietà e le sue modificazioni. Il possesso, concetto e distinzioni del possesso, acquisto, conservazione, perdita, tutela del possesso.

Modi di acquisto e di estinzione della proprietà.

Diritti sulle cose altrui, diritti di godimento, diritti reali di garanzia.

Rapporti giuridici di obbligazione, gli elementi del rapporto giuridico di obbligazione. Fonti o cause delle obbligazioni. Contratto; distinzione dei contratti, dei quasi contratti. I singoli contratti che hanno un proprio nome nel Codice ed ivi sono regolati. Adempimento ad estinzione delle obbligazioni. Rapporti giuridici di famiglia. La famiglia legittima, naturale, civile. Rapporti giuridici di successione ereditaria. La successione testamentaria, legittima. L'accettazione e la rinunzia dell'eredità. Rapporti giuridici fra coeredi. Tutela del rapporto giuridico di eredità.

FONDAZIONE SALVATORE BESSO

Eretta in Ente morale con decreto Luogotenenziale 29 ottobre 1917, n. 1949.

Concorso a tre assegni di L. 1000 ciascuno da conferirsi a giovani triestini iscritti in istituti superiori d'istruzione.

La Fondazione istituita dal comm. Marco Besso, intitolata al nome del suo rimpianto figliolo Salvatore, apre un concorso per titoli a tre assegni di L. 1000 ciascuno, da conferirsi a giovani, maschi e femmine, nati a Trieste da genitori triestini e iscritti nelle Regie università, nei Regi istituti universitari, nella Regia scuola superiore navale di Genova, nelle Regie scuole superiori di agraria, nei Regi istituti superiori per gli studi commerciali o nell'Università commerciale Luigi Bocconi di Milano.

I concorrenti dovranno presentare non più tardi del 15 dicembre 1925 domanda di ammissione in carta da bollo da L. 3, dichiarando in essa a quale facoltà o scuola universitaria o istituto superiore siano iscritti.

La domanda dovrà essere accompagnata dai seguenti documenti:

1° gli atti di nascita del concorrente e dei suoi genitori;

2° il titolo di studi secondari richiesto dai regolamenti per l'ammissione alla facoltà o scuola universitaria o istituto superiore, cui il concorrente è iscritto, con la indicazione dei punti riportati nei relativi esami o scrutini finali; e, quando il concorrente abbia già compiuto uno o più anni di studio in una università o in altro istituto superiore, anche il certificato dei punti riportati in tutti gli esami sostenuti fino all'apertura del concorso;

3° un attestato della Giunta municipale del Comune ove la famiglia del concorrente risiede, e uno dell'agente delle imposte, che certificano lo stato della famiglia del concorrente;

4° quegli altri documenti e titoli che il concorrente reputi utili al conseguimento del premio.

I giovani che già siano stati iscritti ad una università o ad altro istituto superiore del Regno, non potranno essere ammessi al concorso se non abbiano sostenuto almeno due esami speciali per ciascuno degli anni del corso di studi superiori. Per i giovani che siano stati iscritti ad università o ad altro istituto superiore di Stati esteri, dove non si diano esami speciali, basterà che abbiano presa l'iscrizione ad almeno due corsi per semestre.

Il vincitore di una borsa di studio potrà conservarla anche per gli anni di studi superiori successivi a quello per cui l'avrà conseguita, purchè ne faccia domanda entro il suddetto termine, presentando un certificato da cui risulti che egli ha sostenuto gli esami richiesti per la dispensa dalle tasse, riportando una media di almeno ventiquattro punti su trenta e non meno di ventun punto in ciascuna materia.

Le domande dovranno essere rivolte alla Fondazione Salvatore Besso, corso Vittorio Emanuele, 51, Roma.

Roma, 10 novembre 1925.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*

Roma. — Stabilimento Poligrafico dello Stato.